

Rapporto

numero	data	Dipartimento
7042 R	6 marzo 2015	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

della Commissione speciale in tributaria sul messaggio 4 febbraio 2015 concernente alcune proposte di modifiche della Legge tributaria cantonale del 21 giugno 1994

La Commissione speciale tributaria ha analizzato il messaggio in oggetto nel corso delle riunioni del 6 febbraio e del 6 marzo 2015. Le modifiche proposte consistono in alcuni adeguamenti della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) al diritto federale, rispettivamente alcuni adattamenti necessari per correggere delle lacune, incongruenze redazionali o sistematiche contenute nella LT. Trattandosi di modifiche legislative di carattere piuttosto “tecnico”, la Commissione si limita a proporre di seguito un commento molto sintetico alle proposte, rimandando alle considerazioni del messaggio governativo per i dettagli.

1. ADEGUAMENTO DELLA LT AL DIRITTO FEDERALE

Art. 200 cpv. 3 secondo periodo (modifica)

La modifica della norma è necessaria per adeguarne il tenore alle recenti modifiche del diritto contabile. L'articolo rinvia al Codice delle obbligazioni (CO) per le modalità secondo cui devono essere tenuti e conservati i libri di commercio, le distinte e i giustificativi. Dato che le disposizioni cui si rinvia sono state modificate, il rimando deve essere adattato.

Art. 241 cpv. 4 (modifica) e cpv. 5 (nuovo)

A seguito della nuova giurisprudenza¹, si introduce una norma che definisce la possibilità di contestare, mediante reclamo all'autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario, i fattori fiscali correlati con la decisione di tassazione quali i conteggi definitivi, segnatamente il conguaglio d'imposta e il conteggio degli interessi. Viene pertanto esplicitamente sancito che l'autorità fiscale emette dei conteggi definitivi, i quali potranno essere impugnati dal contribuente. Norme simili sono state adottate da altri Cantoni e permettono di concretizzare la garanzia costituzionale prescritta dall'art. 29a Cost.

2. ADEGUAMENTO DELLA LT AL DIRITTO CANTONALE

2.1 Modifiche concernenti l'introduzione di una base legale in senso formale per la riscossione delle tasse di diffida

Art. 121 cpv. 1bis (nuovo) e 1ter (nuovo)

Le modifiche mirano a creare una base legale in senso formale in ambito d'imposizione alla fonte atta a stabilire che il debitore della prestazione imponibile (datore di lavoro), in

¹ Si rimanda al messaggio governativo per i dettagli.

caso di mancato invio o d'invio incompleto dei conteggi dell'imposta alla fonte, è diffidato a rimediare entro un congruo termine (art. 121 cpv. 1bis LT). L'onere che deriva all'autorità fiscale è coperto dalla tassa di diffida che il contribuente potrà impugnare con i mezzi ricorsuali della LT (art. 121 cpv. 1ter LT).

Art. 253a cpv. 2bis (nuovo) e 253 cpv. 2ter (nuovo)

Mediante i nuovi disposti viene chiarito nella legge che, in caso di mancato versamento del deposito o di costituzione di una garanzia bancaria, quando vi è un trasferimento di proprietà immobiliari o di negozi giuridici parificabili economicamente ad un trasferimento di proprietà, l'autorità fiscale diffida il contribuente ad assolvere il suo obbligo procedurale, prelevando la tassa di diffida e prescrivendo la facoltà di reclamo e di ricorso.

2.2 Modifica redazionale della disposizione transitoria della LT relativa al riversamento ai comuni dell'imposta immobiliare

Art. 314d cpv. 1 e cpv. 1 bis (norma transitoria)

L'obiettivo di questa modifica è coprire correttamente tutte le casistiche sia per le aziende idroelettriche, sia per le altre persone giuridiche, prima del 2006, nel periodo transitorio dal 2006 al 2008, come pure dal 2009 in avanti. L'art. 99 LT è stato modificato in data 1° gennaio 2009 e il suo precedente tenore comprendeva il riversamento dell'importo dell'imposta immobiliare cantonale di tutte le persone giuridiche (e non solo delle aziende idroelettriche) ai Comuni. Nei periodi fiscali 2006, 2007 e 2008 non si è più fatto luogo al riversamento delle imposte immobiliari cantonali delle persone giuridiche e delle aziende idroelettriche in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 314d cpv. 1 LT. A partire dal periodo fiscale 2009, a seguito della modifica dell'art. 99 LT, il Cantone corrisponde nuovamente il 40% dell'importo dell'imposta immobiliare cantonale delle aziende idroelettriche ai Comuni.

2.3 Correzione del tenore della delega contenuta all'art. 242 cpv. 2 LT per la determinazione dell'interesse remunerativo

Art. 242 cpv. 2 (modifica)

La riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali vengono disciplinati annualmente dal Consiglio di Stato mediante decreto esecutivo. Il riferimento al Regolamento della Legge tributaria (RLT) non è conforme alla procedura in vigore e deve pertanto essere stralciato.

3. RIPERCUSSIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Nel messaggio si ribadisce che non ci saranno maggiori introiti derivanti dalle modifiche, ritenuto che le tasse di diffida erano già prelevate in base al Regolamento della Legge tributaria. Inoltre, le modifiche proposte non comporteranno cambiamenti per quanto riguarda il personale, anche se va evidenziato che l'emendamento concernente la facoltà di reclamo contro i conteggi definitivi potrebbe comportare un maggiore carico amministrativo, non ancora quantificabile, presso l'Ufficio esazione e condoni.

Per quanto attiene all'entrata in vigore delle modifiche, viene proposto l'effetto retroattivo al 1° gennaio 2015.

4. CONCLUSIONI

Sulla base di queste considerazioni chiediamo al Gran Consiglio di approvare il disegno di modifica della LT annesso al messaggio n. 7042.

Per la Commissione speciale tributaria:

Raffaele De Rosa, relatore

Badaracco - Campana - Foletti - Garobbio - Gobbi -

Guidicelli - Kandemir Bordoli - Lepori - Passalia -

Quadranti - Seitz